



PR CAMPANIA
FESR
2021-2027

**LINEE GUIDA
PER LE AZIONI
DI COMUNICAZIONE
DEI BENEFICIARI**

LUGLIO 2024



SOMMARIO

LA COMUNICAZIONE NEI PROGRAMMI 2021-2027	3
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO (UE) 2021/1060	4
DECLINAZIONI BLOCCO ISTITUZIONALE E LOGO REGIONALE	6
QUADRO DI SINTESI PER I BENEFICIARI	7
ESEMPI DI COMUNICAZIONE PER I BENEFICIARI	8
PROGRAMMA REGIONALE FESR	9

LA COMUNICAZIONE NEI PROGRAMMI 2021-2027

Una delle priorità per avvicinare sempre più l'Unione europea ai suoi cittadini è il rafforzamento della visibilità degli investimenti per ridurre i divari. Per il periodo di programmazione 2021-2027 il Regolamento (UE) n. 1060 del 2021 (Disposizioni comuni ai fondi) ha incoraggiato la costruzione di un percorso di riconoscibilità unitaria delle azioni messe in campo. La comunicazione dei progetti finanziati con i fondi europei, pur essendo un obbligo per tutti coloro che ricevono un finanziamento, si rivela un'opportunità preziosa per dare visibilità alle operazioni messe in campo, raggiungere un pubblico più ampio, far conoscere il contributo delle politiche di coesione allo sviluppo del territorio.

Le responsabilità dei beneficiari in tema di visibilità del sostegno fornito dai fondi europei sono dettagliatamente descritte dall'articolo 50 del Regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni. Tale articolo richiama anche l'art.47 sull'obbligo di utilizzare l'Emblema dell'Unione.

Queste linee guida hanno lo scopo di accompagnare i beneficiari del PR FESR Campania 2021-2027 nell'assolvimento dei propri obblighi offrendo esempi e strumenti di semplificazione per una comunicazione efficace, anche con lo scopo di coinvolgere il beneficiario quale protagonista delle politiche di coesione in Campania.

"Coesione Italia" è il brand unico che caratterizza tutti gli investimenti cofinanziati dai fondi strutturali europei e dai fondi nazionali della politica di coesione in Italia. Elaborato nell'ambito del coordinamento nazionale delle attività di comunicazione di cui all'art. 48 del Regolamento (UE) 1060/2022, in collaborazione con le reti nazionali dei comunicatori, il marchio costituisce, unitamente al logo dell'Unione europea, quello della Repubblica italiana e della Regione, un elemento imprescindibile per identificare e rendere riconoscibili, a livello nazionale e territoriale, tutte le azioni realizzate in Campania dalla programmazione europea.

Gli organismi gestori degli strumenti finanziari e i relativi destinatari finali, ossia coloro che usufruiscono degli strumenti finanziari, sono tenuti a rispettare le disposizioni finora citate. A tal fine, occorre prevedere, mediante clausole contrattuali, le rispettive responsabilità di comunicazione.

La riconoscibilità del progetto è garantita dall'utilizzo del **blocco istituzionale dei loghi** che è sempre composto dal brand unitario, seguito dall'emblema dell'Unione europea indicante il cofinanziamento, dall'emblema della Repubblica italiana e dal logo della Regione Campania. In ogni caso, l'emblema Ue non potrà essere di dimensioni inferiori a quelle di altri loghi come disciplinato dalle **Linee guida operative per i beneficiari dei finanziamenti dell'Ue nel quadro dei programmi 2021-2027***.

Le proporzioni dell'emblema della Regione Campania, suggeriscono l'utilizzo preferenziale della versione "quadrata" del brand unitario.

Nell'eventualità di dover aggiungere **altri loghi**, resta primario l'obbligo di non presentare in nessun caso dimensioni superiori o evidenze prominenti rispetto ai loghi che compongono il medesimo blocco istituzionale, e in particolare l'emblema dell'Unione europea. Per particolari esigenze di spazio, i loghi aggiuntivi possono anche essere posti in un'area diversa o separata dal blocco istituzionale.

Nel caso di **enti pubblici beneficiari** (es. Comuni) i loghi aggiuntivi vanno posti sempre dopo il logo dell'Amministrazione titolare del Programma (Regione Campania); nel caso di **partner o altri soggetti attuatori** coinvolti in iniziative cofinanziate dal fondo (es. gestori degli strumenti finanziari e destinatari finali, istituzioni, società in house, partner, imprese), i loghi aggiuntivi vanno posti sempre in uno spazio separato dal blocco istituzionale e in scala ridotta di almeno il 30%.



* https://commission.europa.eu/system/files/2021-05/eu-emblem-rules_it.pdf

Estratto dal Regolamento (Ue) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021

recante le disposizioni comuni applicabili al Fesr, al Fse+, al Fsc, al Fondo per la transizione giusta, al Feampa

CAPO III

Visibilità, trasparenza e comunicazione

Sezione I

Visibilità del sostegno fornito dai fondi

Articolo 46

Visibilità

Ciascuno Stato membro garantisce:

- la visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica;
- la comunicazione ai cittadini dell'Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi mediante un portale web unico che offra accesso a tutti i programmi che vedono coinvolto lo Stato membro interessato.

Articolo 47

Emblema dell'Unione

Gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari usano l'emblema dell'Unione in conformità dell'allegato IX nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Articolo 48

Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione

- Ciascuno Stato membro individua un coordinatore della comunicazione per le attività di visibilità, trasparenza e comunicazione in relazione al sostegno a carico dei fondi, anche per programmi compresi nell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) qualora lo Stato membro ospiti l'autorità di gestione. Il coordinatore della comunicazione può essere nominato al livello dell'organismo di cui all'articolo 71, paragrafo 6, e coordina le misure in materia di comunicazione e visibilità tra i programmi. Il coordinatore della comunicazione coinvolge nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione gli organismi seguenti:
 - le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri, oltre che i centri di informazione Europe Direct e altre reti pertinenti, organizzazioni di istruzione e di ricerca;
 - altri partner pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
- Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma. Un responsabile della comunicazione può essere responsabile di più di un programma.
- La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione e da rappresentanti della Commissione a fini di scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Sezione II

Trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi

Articolo 49

Responsabilità dell'autorità di gestione

- L'autorità di gestione garantisce che, entro sei mesi dalla decisione di approvazione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.
- L'autorità di gestione garantisce la pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, o sul portale web 'unico di cui all'articolo 46, lettera b), di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all'anno, con i dati indicativi seguenti:
 - area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;
 - obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;
 - tipologia di richiedenti ammissibili;
 - importo totale del sostegno per l'invito;
 - data di apertura e chiusura dell'invito.
- L'autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. L'elenco contiene gli elementi seguenti:
 - per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e, nel caso di appalti pubblici, del contraente;
 - se il beneficiario è una persona fisica, nome e cognome;
 - per le operazioni nell'ambito del FEAMPA relative a un peschereccio, il numero di identificazione nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione
 - la denominazione dell'operazione;
 - lo scopo dell'operazione e i risultati attesi o conseguiti;
 - la data di inizio dell'operazione;
 - la data prevista o effettiva di completamento dell'operazione;
 - il costo totale dell'operazione;
 - il fondo interessato;
 - l'obiettivo specifico interessato;
 - il tasso di cofinanziamento dell'Unione;
 - l'indicatore di località o di geolocalizzazione per l'operazione e il paese interessati;
 - per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del beneficiario se si tratta di una persona giuridica; o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario è una persona fisica;

n. la tipologia di intervento dell'operazione in conformità dell'articolo 73, paragrafo 2, lettera g).

I dati di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono rimossi due anni dopo la data della pubblicazione iniziale sul sito.

I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 o nel portale web unico di cui all'articolo 46, lettera b) del presente regolamento, in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio 2, che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.

5. Prima della pubblicazione, l'autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma del presente articolo.
6. L'autorità di gestione provvede affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, e che all'Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per i beneficiari o per l'autorità di gestione.

Articolo 50

Responsabilità dei beneficiari

1. I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell'articolo 62, nei modi seguenti:
 - a. fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b. apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c. esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o

siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue:

(i) operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR;

(i) operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall'AMIF, dall'ISF o dal BMVI il cui costo totale supera 100.000 EUR;

- d. per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
- e. per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

Ove un beneficiario del FSE+ sia una persona fisica, o le operazioni siano sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, non si applica la prescrizione di cui al primo comma, lettera d).

In deroga al primo comma, lettere c) e d), per le operazioni sostenute dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il documento che specifica le condizioni per il sostegno può stabilire requisiti specifici per l'esposizione pubblica delle informazioni sul sostegno fornito dai fondi ove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in conformità dell'articolo 69, paragrafo 5.

2. Per i fondi per piccoli progetti, il beneficiario rispetta gli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento Interreg. Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).
3. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 47 o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

DECLINAZIONI BLOCCO ISTITUZIONALE E LOGO REGIONALE



Il **blocco istituzionale** a seconda dei mezzi e delle necessità di riproduzione potrà essere utilizzato nella versione a colori, sia in positivo che in negativo, oppure nelle versioni monocromatiche.



Versione in negativo su fondi scuri del blocco istituzionale



Versione monocromatica del blocco istituzionale in negativo



Versione monocromatica del blocco istituzionale in positivo



Sul sito OpenCoesione è pubblicato il Toolkit grafico 2021-2027 per le Amministrazioni Regionali (https://opencoesione.gov.it/it/comunicazione_2021_2027)

QUADRO DI SINTESI

In tema di trasparenza, comunicazione e visibilità, il Regolamento europeo individua obblighi differenti in base al costo totale del progetto cofinanziato e alle caratteristiche del progetto stesso. Tutti i beneficiari, indipendentemente dal costo e dalla caratteristiche del progetto, devono garantire l'identità visiva del progetto e rispettare gli obblighi relative a documenti e materiali di comunicazione, sito web e social media nonché l'apposizione di poster, targhe e cartelloni.

Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, l'Autorità di gestione è tenuta ad applicare misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3% del sostegno all'operazione interessata.

TUTTI I BENEFICIARI	Documenti e materiali di comunicazione. Tutti i documenti che riguardano l'attuazione dell'operazione (attestazioni, manuali d'uso dei software, ecc.) e i materiali di comunicazione destinati al pubblico o ai partecipanti dei progetti cofinanziati devono riportare la dichiarazione che evidenzia il sostegno dei Fondi europei e ne devono rispettare l'identità visiva attraverso l'utilizzo del blocco istituzionale dei loghi.
	Sito web. Il beneficiario, a seguito dell'ammissione a finanziamento, è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto, fornendo informazioni sul proprio sito web, ove esistente, o sul sito web del progetto, anche in una pagina interna, purché direttamente raggiungibile dall'home page e visibile in proporzione al livello del sostegno. La pagina deve contenere una sintesi del progetto ed essere aggiornata seguendone l'evoluzione, indicarne le finalità e i risultati attesi e raggiunti, con particolare riguardo all'impatto che il progetto ha/avrà sul contesto e sulla vita dei cittadini, e rispettarne l'identità visiva attraverso l'utilizzo del blocco istituzionale dei loghi nonché il collegamento al sito web di programma.
	Social media. Il beneficiario è tenuto ad utilizzare i propri canali social ufficiali, ove esistenti, con post/tweet/video/fotografie, ecc.), che descrivano l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno ricevuto dall'Unione anche attraverso l'utilizzo degli hashtag (#CoesioneCampania, #EuropaCampania, #EUinmyRegion).
Progetti fino a 500.000 €	Poster oppure display elettronico , di formato minimo A3, apposto in un luogo ben visibile al pubblico. Il poster deve contenere le principali informazioni sul progetto (titolo, breve descrizione obiettivi e risultati), riportare la dichiarazione che evidenzia il sostegno dei Fondi europei e rispettarne l'identità visiva attraverso l'utilizzo del blocco istituzionale dei loghi.
Progetti oltre i 500.000 €	Poster oppure display elettronico , di formato minimo A3, apposto in un luogo ben visibile al pubblico, se il progetto non comporta investimenti infrastrutturali o acquisto di macchinari. Il poster deve contenere le principali informazioni sul progetto (titolo, breve descrizione obiettivi e risultati), riportare la dichiarazione che evidenzia il sostegno dei Fondi europei e rispettarne l'identità visiva attraverso l'utilizzo del blocco istituzionale dei loghi. Targa o cartellone permanente (formato minimo A4 per la targa e 100x150 cm per il cartellone), se il progetto consiste nell'acquisto di macchinari. In entrambi i casi il prodotto deve contenere le principali informazioni sul progetto (titolo, breve descrizione obiettivi e risultati), riportare la dichiarazione che evidenzia il sostegno dei Fondi europei e rispettarne l'identità visiva attraverso l'utilizzo del blocco istituzionale dei loghi. Cartellone temporaneo all'apertura di un cantiere da sostituire con una targa o cartellone permanente nel luogo di realizzazione del progetto a completamento dei lavori, se il progetto comporta investimenti infrastrutturali e quindi l'allestimento di un cantiere, con le caratteristiche descritte alla voce precedente. Il cartellone temporaneo potrà contenere un rendering del progetto da realizzare.
Progetti oltre i 10 milioni € e operazioni di importanza strategica definite dalla Regione*	Organizzazione di un evento o un' attività di comunicazione che coinvolga in tempo utile l'Autorità di Gestione del PR e la Commissione Europea. Tutti i contenuti relativi all'immagine dell'evento e alle campagne di comunicazione devono contenere le principali informazioni sul progetto (titolo, breve descrizione e risultati), riportare la dichiarazione che evidenzia il sostegno dei Fondi europei e rispettarne l'identità visiva attraverso l'utilizzo del blocco istituzionale dei loghi.



I beneficiari caricano sul sistema di monitoraggio locale SURF una cartella compressa con la documentazione fotografica che attesti il rispetto degli obblighi (poster, cartelloni, documenti, screenshot di pagine web e social media) al fine di agevolare la verifica del rispetto degli obblighi anche in sede di controlli di primo e secondo livello.

* Le spese relative alle attività di comunicazione delle Operazioni di Importanza Strategica e degli interventi con un costo superiore ai 10 milioni di euro sono incluse nel quadro economico dell'operazione stessa e possono essere finanziate a valere sulla relativa azione di finanziamento per il beneficiario nel limite massimo del 3%, tenendo comunque conto della dimensione finanziaria del progetto, al fine di riservare alle attività di comunicazione importi congrui e non eccessivi rispetto alla disponibilità finanziaria (Linee guida per la comunicazione delle operazioni di importanza strategica 2021 - 2027 NUVAP – DipCoe Novembre 2023).

